



COMUNE DI MELILLI

Provincia di Siracusa

REGISTRO GENERALE N. 63 DEL 02-05-2022

ORDINANZA SINDACO

N° 29 DEL 02-05-2022

UFFICIO: PROTEZIONE CIVILE

<i>Oggetto:</i>	DIVIETO DI SOMMINISTRAZIONE BEVANDE IN BOTTIGLIE DI VETRO E LATTINE, IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI IN ONORE A SAN SEBASTIANO SANTO PATRONO NELLE GIORNATE DEL 06- 08 E 11 MAGGIO A MELILLI.
-----------------	--

Il sottoscritto, Dott. Claudio Cava, nella qualità di Responsabile del Settore Vigilanza, Comando di Polizia Municipale di questo Ente, avanza la seguente proposta di ordinanza in oggetto indicata:

Rilevato che, nelle giornate del 06 - 08 e 11 Maggio 2022, in occasione dei festeggiamenti in onore del Santo Patrono, San Sebastiano, sono in programma manifestazioni, esibizioni varie e spettacoli musicali che coinvolgono la cittadinanza tutta, oltre che richiamare numerose persone provenienti non solo dalla provincia di Siracusa, ma da diverse zone della Sicilia;

Considerato che, durante le serate dei festeggiamenti, un notevole numero di persone, si rivolge ai pubblici esercizi e chioschi provvisori, dislocati lungo le strade del centro cittadino, per la somministrazione di alimenti e bevande;

Ritenuto opportuno, al fine di salvaguardare l'incolumità pubblica e di prevenire situazioni di grave pericolo per la sicurezza di cittadini, evitare che gli avventori dei suddetti esercizi, con bottiglie di vetro, lattine in alluminio e/o altri oggetti che possono potenzialmente costituire offesa in caso di disordini ed evitare altresì il generarsi di situazioni di pericolo dovute alla somministrazioni di bevande superalcoliche;

Visto il D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, ed in particolare l'art.7 bis e l'art. 54 comma 2;

Viste le leggi regionali 18/95 e 28/99;

Visto il R.D. 773/1931(T.U.L.P.S);

Vista la legge n. 287/91;

Vista la legge n. 114/98;

Vista la legge n. 125/01;

Vista la legge 120/10;

Richiamate, altresì le disposizioni e le relative contravvenzioni contenute nel Codice Penale ed, in particolare gli artt. 687(consumo di bevande alcoliche in tempo di vendita non consentito), 688 (ubriachezza), 689 (somministrazione di bevande alcoliche ai

minori di anni 16 o a infermi di mente), 690 (determinazione in atti di stato di ubriachezza) e 691 (somministrazione di bevande alcoliche a persona in stato di manifesta ubriachezza);

Ritenuto di poter adottare un provvedimento straordinario e temporaneo, nell'ambito della propria competenza;

PROPONE

Per i motivi in premessa indicati, **nelle giornate del 06 - 08 e 11 Maggio 2022**, dalle ore 12.00 e fino al termine dei festeggiamenti in onore del Santo Patrono, San Sebastiano, come da programmi predisposti dall' Amministrazione Comunale:

- 1. Ai titolari di posteggio autorizzati per la somministrazione di alimenti e bevande su area pubblica;**
- 2. Ai titolari di pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande;**
- 3. Ai titolari di esercizi commerciali ed artigianali abilitati alla vendita per asporto;**

IL DIVIETO

di vendere bevande analcoliche e alcoliche in recipienti di vetro e in lattine di alluminio;

è ALTRESI' VIETATO

per le medesime ragioni di sicurezza pubblica, all'interno delle aree sopracitate e lungo il circuito interessato ai festeggiamenti, il possesso e la detenzione di bottiglie di vetro e lattine di alluminio, in quanto oggetti atti ad offendere o che comunque possono essere fonte di pericolo o per la pubblica incolumità;

Le bevande consentite possono essere consumate solo in bicchieri di plastica, gli alimenti solo in piatti di plastica o in cartocci e le bottigliette in plastica dovranno essere distribuite agli avventori prive di tappo;

I titolari dei pubblici esercizi hanno l'obbligo di custodire il vetro all'interno dei locali e lontano dalla portata del pubblico;

I titolari di posteggi autorizzati devono effettuare la raccolta differenziata negli appositi contenitori suddividendo la plastica dalla carta.

In caso di contravvenzione a tale disposizione, i contenitori verranno sequestrati e distrutti immediatamente, unitamente al loro contenuto, fatte salve le altre sanzioni di legge.

Le disposizioni si applicano anche ai circoli privati, chioschi e/o ogni altra struttura che possa svolgere attività di somministrazione unicamente a favore dei propri soci e nel rispetto delle disposizioni di legge che autorizzano tale tipo di attività.

L'inosservanza delle norme stabilite nella presente ordinanza è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art.7/bis del D.lgs. 18 agosto 2000 n.267, che va da un minimo di Euro 25,00 ad un massimo di Euro 500,00 (pagamento in misura ridotta pari ad Euro 50,00).

La violazione, ove consumata dai titolari di concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, quale sanzione accessoria, comporta altresì la revoca della concessione, senza diritto alla restituzione della tassa pagata.

La presente ordinanza è resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio on line Comunale, sulla Homepage dell'Ente ed è immediatamente esecutiva.

Il presente provvedimento viene trasmesso per debita conoscenza al locale Corpo di Polizia Municipale, al locale Comando Stazione Carabinieri, a tutti i titolari di attività di

commercio su aree private e pubbliche, di somministratori di alimenti e bevande, ai laboratori artigianali ed ai titolari di circoli privati.

L'esecutività della presente ordinanza è demandata alla Polizia Municipale ed a tutti gli Agenti ed Ufficiali della Forza Pubblica.

Ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, contro il presente provvedimento, è ammesso ricorso entro 60 giorni dalla pubblicazione all' Albo Pretorio; ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ex Legge 1034/1971, entro 120 giorni dalla pubblicazione all' Albo Pretorio, al Presidente della Regione Sicilia.

Il Responsabile del Settore Vigilanza

F.to Dott. Claudio Cava

Si esprime parere di regolarità tecnica in ordine al procedimento amministrativo di che trattasi, ai sensi e per gli effetti della deliberazione di G.M. 10/2020.

Il Responsabile del Settore Vigilanza

F.to Dott. Claudio Cava

IL VICE SINDACO

VISTA la sopra riportata proposta del Responsabile del Settore Vigilanza;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTA la deliberazione di G.M. 10/2020

ORDINA

Per i motivi in premessa indicati, **nelle giornate del 06 - 08 e 11 Maggio 2022**, dalle ore 12.00 e fino al termine dei festeggiamenti in onore del Santo Patrono, San Sebastiano, come da programmi predisposti dall' Amministrazione Comunale:

- 1. Ai titolari di posteggio autorizzati per la somministrazione di alimenti e bevande su area pubblica;**
- 2. Ai titolari di pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande;**
- 3. Ai titolari di esercizi commerciali ed artigianali abilitati alla vendita per asporto;**

E' FATTO DIVIETO

di vendere bevande analcoliche e alcoliche in recipienti di vetro e in lattine di alluminio;

E' VIETATO ALTRESI'

per le medesime ragioni di sicurezza pubblica, all'interno delle aree sopracitate e lungo il circuito interessato ai festeggiamenti, il possesso e la

detenzione di bottiglie di vetro e lattine di alluminio, in quanto oggetti atti ad offendere o che comunque possono essere fonte di pericolo o per la pubblica incolumità;

Le bevande consentite possono essere consumate solo in bicchieri di plastica, gli alimenti solo in piatti di plastica o in cartocci e le bottigliette in plastica dovranno essere distribuite agli avventori prive di tappo;

I titolari dei pubblici esercizi hanno l'obbligo di custodire il vetro all'interno dei locali e lontano dalla portata del pubblico;

I titolari di posteggi autorizzati devono effettuare la raccolta differenziata negli appositi contenitori suddividendo la plastica dalla carta.

In caso di contravvenzione a tale disposizione, i contenitori verranno sequestrati e distrutti immediatamente, unitamente al loro contenuto, fatte salve le altre sanzioni di legge.

Le disposizioni si applicano anche ai circoli privati, chioschi e/o ogni altra struttura che possa svolgere attività di somministrazione unicamente a favore dei propri soci e nel rispetto delle disposizioni di legge che autorizzano tale tipo di attività.

L'inosservanza delle norme stabilite nella presente ordinanza è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art.7/bis del D.lgs. 18 agosto 2000 n.267, che va da un minimo di Euro 25,00 ad un massimo di Euro 500,00 (pagamento in misura ridotta pari ad Euro 50,00).

La violazione, ove consumata dai titolari di concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, quale sanzione accessoria, comporta altresì la revoca della concessione, senza diritto alla restituzione della tassa pagata.

La presente ordinanza è resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio on line Comunale e sulla Homepage dell'Ente ed è immediatamente esecutiva.

Il presente provvedimento viene trasmesso per debita conoscenza al locale Corpo di Polizia Municipale, al locale Comando Stazione Carabinieri, a tutti i titolari di attività di commercio su aree private e pubbliche, di somministratori di alimenti e bevande, ai laboratori artigianali ed ai titolari di circoli privati.

L'esecutività della presente ordinanza è demandata alla Polizia Municipale ed a tutti gli Agenti ed Ufficiali della Forza Pubblica.

Ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, contro il presente provvedimento, è ammesso ricorso entro 60 giorni dalla pubblicazione all' Albo Pretorio; ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ex Legge 1034/1971, entro 120 giorni dalla pubblicazione all' Albo Pretorio, al Presidente della Regione Sicilia.

IL VICE SINDACO
F.to MARINO GUIDO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO

Si attesta che copia della presente è stata pubblicata nel Sito Web istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (*art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69*) dal 02-05-2022 al 17-05-2022, per quindici giorni consecutivi e contro di essa non sono stati presentati reclami, nonché per lo stesso periodo all'Albo Pretorio del Comune.

Registro pubblicazioni n. 1900

Lì 18-05-2022

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE
